

Verbale assemblea straordinaria
" STRULLO "

In data 23 Ottobre 2025 alle ore 21:30 presso la sede sociale dell' Associazione, sita in Foiano della Chiana (AR), via Novellare 15, c.f 92102950513, si è riunita l'assemblea generale straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. variazioni allo statuto sociale come richiesto dal registro Unico Nazionale del terzo Settore e deliberare conseguenti.

Sono presenti gli associati: Michele Scotto di Luzio, Samuele Coccoletti, Elia Bruni, Manuele Brini, Giovanni Menchetti, Sofia Varignani, Giulia Assediato, Federica Ginetti, Chiara Melzi, Ludovico Reali, Giacomo Paffetti, Alessandro Carlucci, Francesco Pio Russo, rappresentanti l'intero corpo sociale.

Assume la presidenza della riunione come previsto dall'art.11 dello statuto il presidente Michele Scotto che constatata la validità della convocazione e la presenza di un numero di soci aventi diritto al voto pari all'intera compagine sociale dichiara quindi l'assemblea validamente costituita per deliberare quanto posto all'ordine del giorno.

Il presidente nomina a segretario verbalizzante Chiara Melzi che accetta. Si passa quindi a trattare l'unico punto all'ordine del giorno: Variazioni allo statuto sociale per adeguamento a quanto previsto dal CTS (Codice del terzo Settore).

Il presidente illustra ai presenti che la domanda di iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) inviata in data 15/10/2025 è stata rigettata per delle criticità riscontrate all'art.13 dello statuto riguardante il diritto di voto dei minorenni, suggerendo una riformulazione del comma 2 dell'art.13 sulla base di quanto ribadito dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la N.M. n. 1309 del 06/02/20129.

Il presidente propone quindi di accogliere il suggerimento dell'ufficio RUNTS e riformulare il comma 2 dell'art.13 dello statuto nel seguente modo:

"gli associati minorenni possono esercitare il diritto di voto (elettorato attivo) con l'ausilio dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà.

Gli associati minorenni non possono in ogni caso essere eletti alle cariche associative (elettorato passivo)".

Sempre su quanto segnalato dall'ufficio RUNTS, si spiega meglio la denominazione dell'associazione indicando al comma 1 la denominazione "Associazione STRULLO" che potrà essere abbreviata in "STRULLO" e si propone di rimuovere il punto 3 relativo all'acronimo ETS.

Una volta ricevuta l'iscrizione al RUNTS l'associazione sarà denominata "Associazione STRULLO APS" o nella forma abbreviata "STRULLO APS"

Si passa alla discussione di quanto illustrato dal presidente.

I presenti dopo aver richiesto le opportune delucidazioni, si dicono concordi con le integrazioni e modifiche proposte.

Il presidente propone di approvare le modifiche illustrate. I presenti all'unanimità

DELIBERANO

- ✓ di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A). Ai fini del deposito dello statuto lo stesso è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 comma 3 del D.lgs 117/2017.
- ✓ deliberano inoltre di dare mandato al presidente per il deposito degli atti presso i registri competenti.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore 23,00 dopo approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

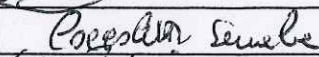
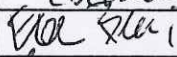
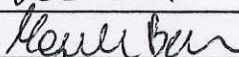
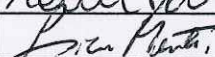
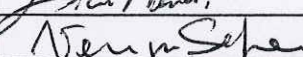
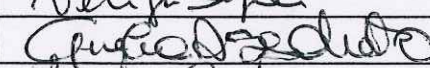
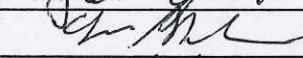
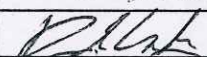
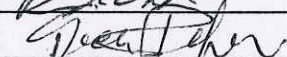
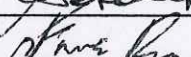
La Segretario
CHIARA MELZI

Il Presidente
MICHELE SCOTTO DI LUZIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 30 OTT. 2025
N. 906 Vol. - Serie 3
Percetti Euro 200,00



FIRME DEI PRESENTI

NOME COGNOME	FIRMA
Michele Scotto di Luzio	
Samuele Coccoletti	
Elia Bruni	
Manuele Brini	
Giovanni Menchetti	
Sofia Varignani	
Giulia Assediato	
Federica Ginetti	
Chiara Melzi	
Ludovico Reali	
Giacomo Paffetti	
Alessandro Carlucci	
Francesco Pio Russo	



Statuto dell'Associazione STRULLO

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - denominazione durata e sede.	2
Art. 2 - Scopi – finalità - attività	2

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art. 3 - Norme sull'ordinamento interno	3
Art. 4 - Associati	3
Art. 5 - Procedura di ammissione	3
Art. 6 - Diritti e doveri degli associati	4
Art. 7 – Cause di cessazione del rapporto associativo	4

Titolo III - Norme sul volontariato

Art. 8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	4
Art. 9 - Dei volontari e delle persone retribuite	5

Titolo IV - Organi sociali

Art. 10 - Organi dell'Associazione	5
Art. 11 - L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	5
Art. 12 - l'Assemblea degli Associati	6
Art. 13 - L'Assemblea degli Associati: regole di voto e procedure elettorali	6
Art. 14 - L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo): composizione e durata in carica	6
Art. 15 - L'Organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	7
Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione	7
Art. 17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione	8
Art. 18 - Il Presidente: poteri e durata in carica	8
Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente	9
Art. 20 - L'organo di controllo (Collegio sindacale): composizione, durata in carica e funzionamento	9
Art. 21 - Competenze dell'Organo di Controllo	9
Art. 22 - Revisione legale dei conti	10
Art. 23 – Responsabilità degli Organi Sociali	10

Titolo V - I libri sociali

Art. 24 - Libri sociali e registri	10
------------------------------------	----

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	10
Art. 26 - Fonti di finanziamento	10
Art. 27 - Bilancio di esercizio	11

Titolo VII – Clausola arbitrale (arbitro unico)

Art. 28 - Clausola arbitrale	11
------------------------------	----

Titolo VIII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	11
---	----

Titolo IX - Disposizioni finali

Art. 30 - Logo e siti web	11
Art. 31 - Norme di rinvio	11

Statuto dell'Associazione STRILLO

1	Art. 1 - Denominazione, sede e scopo
2	Art. 2 - Scopo - Finalità - Attività
3	Art. 3 - Norme sul reclutamento dei soci
4	Art. 4 - Ammissione
5	Art. 5 - Procedura di ammissione
6	Art. 6 - Diritti e doveri degli associati
7	Art. 7 - Cause di radiazione dal rapporto associativo
8	Art. 8 - Norme sul volontariato
9	Art. 9 - Del volontario e dell'attività di volontariato
10	Art. 10 - Del volontario e delle persone coinvolte
11	Art. 11 - Organi sociali
12	Art. 12 - Organi dell'Associazione
13	Art. 13 - L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
14	Art. 14 - L'Assemblea degli Associati: regole di voto e procedure elettorali
15	Art. 15 - L'Organo di Amministrazione (Consiglio di Amministrazione): composizione, durata in carica e funzionamento
16	Art. 16 - L'Organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
17	Art. 17 - L'Organo di Amministrazione: poteri di Amministrazione
18	Art. 18 - Cause di radiazione e sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione
19	Art. 19 - Il Presidente: poteri e funzioni
20	Art. 20 - Cause di radiazione e sostituzione del Presidente
21	Art. 21 - Il Consiglio di controllo (organo di controllo, composizione, durata in carica e funzionamento)
22	Art. 22 - Composizione dell'Organo di controllo
23	Art. 23 - Funzione del Consiglio di controllo
24	Art. 24 - Responsabilità degli Organi sociali
25	Art. 25 - Liquidazione
26	Art. 26 - Liquidazione e liquidatore
27	Art. 27 - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio
28	Art. 28 - Partecipazione nel patrimonio ed esercizio di poteri di voto
29	Art. 29 - Poteri di amministrazione
30	Art. 30 - Bilancio di esercizio
31	Art. 31 - Clausole finali (art. unico)
32	Art. 32 - Clausole finali
33	Art. 33 - Clausole finali
34	Art. 34 - Clausole finali
35	Art. 35 - Clausole finali
36	Art. 36 - Clausole finali
37	Art. 37 - Clausole finali
38	Art. 38 - Clausole finali
39	Art. 39 - Clausole finali
40	Art. 40 - Clausole finali
41	Art. 41 - Clausole finali
42	Art. 42 - Clausole finali
43	Art. 43 - Clausole finali
44	Art. 44 - Clausole finali
45	Art. 45 - Clausole finali
46	Art. 46 - Clausole finali
47	Art. 47 - Clausole finali
48	Art. 48 - Clausole finali
49	Art. 49 - Clausole finali
50	Art. 50 - Clausole finali
51	Art. 51 - Clausole finali
52	Art. 52 - Clausole finali
53	Art. 53 - Clausole finali
54	Art. 54 - Clausole finali
55	Art. 55 - Clausole finali
56	Art. 56 - Clausole finali
57	Art. 57 - Clausole finali
58	Art. 58 - Clausole finali
59	Art. 59 - Clausole finali
60	Art. 60 - Clausole finali
61	Art. 61 - Clausole finali
62	Art. 62 - Clausole finali
63	Art. 63 - Clausole finali
64	Art. 64 - Clausole finali
65	Art. 65 - Clausole finali
66	Art. 66 - Clausole finali
67	Art. 67 - Clausole finali
68	Art. 68 - Clausole finali
69	Art. 69 - Clausole finali
70	Art. 70 - Clausole finali
71	Art. 71 - Clausole finali
72	Art. 72 - Clausole finali
73	Art. 73 - Clausole finali
74	Art. 74 - Clausole finali
75	Art. 75 - Clausole finali
76	Art. 76 - Clausole finali
77	Art. 77 - Clausole finali
78	Art. 78 - Clausole finali
79	Art. 79 - Clausole finali
80	Art. 80 - Clausole finali
81	Art. 81 - Clausole finali
82	Art. 82 - Clausole finali
83	Art. 83 - Clausole finali
84	Art. 84 - Clausole finali
85	Art. 85 - Clausole finali
86	Art. 86 - Clausole finali
87	Art. 87 - Clausole finali
88	Art. 88 - Clausole finali
89	Art. 89 - Clausole finali
90	Art. 90 - Clausole finali
91	Art. 91 - Clausole finali
92	Art. 92 - Clausole finali
93	Art. 93 - Clausole finali
94	Art. 94 - Clausole finali
95	Art. 95 - Clausole finali
96	Art. 96 - Clausole finali
97	Art. 97 - Clausole finali
98	Art. 98 - Clausole finali
99	Art. 99 - Clausole finali
100	Art. 100 - Clausole finali



Handwritten signature or initials.

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - denominazione durata e sede.

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, da ora in avanti indicato come CTS (Codice del Terzo Settore) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni è costituita un'associazione culturale non riconosciuta denominata "Associazione STRULLO" che potrà essere abbreviata in "STRULLO" di seguito indicata anche come l'Associazione.
2. L'acronimo "APS" verrà inserito ed integrato automaticamente nella denominazione sociale, previa opportuna esecuzione della pubblicità inerente, una volta acquisita la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale. Detto acronimo sarà apposto al termine della denominazione e della denominazione abbreviata.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di FOIANO DELLA CHIARA (AR).
4. L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all'estero.
5. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi – finalità - attività

1. L'associazione è libera ed autonoma, nonché apolitica ed apartitica e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, dell'uguaglianza e pari opportunità, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione, per il raggiungimento delle precedenti finalità, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale (comma 1, articolo 5 Cts) in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;

lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;

lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. Le attività dell'Associazione, come le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, i destinatari delle attività dell'associazione sono tutte le persone giovani e adulte senza alcuna distinzione di genere, provenienza, sesso, orientamento sessuale o altra caratteristica. A titolo indicativo e non esaustivo l'Associazione potrà nell'ambito delle attività di interesse generale attivarsi per:

- redazione e divulgazione di approfondimenti culturali sui temi dell'arte, dello spazio pubblico, della società e della cultura;
- organizzazione di eventi culturali;

- progettazione, organizzazione, gestione e realizzazione di corsi di formazione, percorsi partecipativi e talks;
- produzione di progetti editoriali, di stampa artistica, di arte pubblica, mostre, formazione, audiovisivi;
- realizzazione conferenze, seminari, laboratori a scopi didattici sociali e culturali;
- costituzione e mantenimento di una piattaforma online a scopo divulgativo e di promozione di attività legate al mondo dell'arte e della cultura;
- diffusione e distribuzione di opere autoprodotte a scopo divulgativo e di autofinanziamento attraverso la promozione per corrispondenza, catalogo, rete delle autoproduzioni proprie e di terzi. Nel caso di e-commerce si comprende anche la fornitura dei servizi ad esso connessi;
- partecipazione a bandi, aste ed appalti pubblici e/o privati, nazionali, comunitari e/o internazionali;
- avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni previste nella legislazione Regionale, Nazionale, Comunitaria vigente e futura;
- pubblicare bandi per la realizzazione di progetti culturali;
- fornire consulenze
- intessere rete di collaborazioni con partner non istituzionali al fine di promuovere attività e progetti culturali.

6. L'Associazione può svolgere, ex art 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione successiva e la modalità di commisurazione del carattere secondario e strumentale sarà documentata a cura dell'Organo Amministrativo.

7. L'Associazione potrà altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 3 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. L'associazione non dispone limitazioni rispetto alle condizioni economiche degli associati e non attua alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli stessi.
4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 4 – Associati

1. Gli associati sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato dall'Organo di Amministrazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
2. La qualità di associato è subordinata al pagamento della quota associativa e, per gli anni successivi al primo, al pagamento della quota associativa di rinnovo.
3. Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
4. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione sia le persone fisiche che gli Enti del Terzo Settore o altri Enti senza di scopo di lucro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del CTS aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione e collaborando con essa al loro raggiungimento.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.5 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, presenta domanda per iscritto all'Organo di Amministrazione, che è l'Organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda devono essere indicati nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente, deve essere anche precisato che lo stesso si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale, dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Organo di Amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. All'atto della presentazione della domanda di associazione all'Organo di Amministrazione, saranno illustrati al candidato il presente Statuto, il regolamento interno e gli altri eventuali regolamenti.
 2. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
- L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione

e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi ne aveva presentato proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale sui medesimi. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi (elettorato attivo);
- essere eletti negli Organi Sociali. Se maggiori d'età hanno diritto quindi a proporsi quale candidato per gli Organi dell'Associazione purché iscritti nel libro soci da almeno sei mesi (elettorato passivo);
- essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Organo di Amministrazione che provvede, entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di Amministrazione;
- frequentare i locali dell'Associazione.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione nelle relazioni esterne, nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni, i Disciplinari e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa e la quota associativa di rinnovo nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Organo di Amministrazione. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

4. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;
- Decadenza per morosità legata al mancato pagamento della quota annuale associativa di rinnovo.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- grave comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti gravi violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Organo di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso, l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la

propria attività tramite essa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 10 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- l'Organo di Controllo (Collegio Sindacale), obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è conforme ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi spese, tranne nel caso di Revisione legale dei conti di cui all'art. 22 del presente Statuto.

4. Gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili

5. Gli Organi Sociali elettivi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La scadenza del mandato rimane invariata, anche nel caso in cui, nel corso del triennio ordinario, si sia provveduto alla ricostituzione straordinaria degli Organi elettivi. Alla scadenza del mandato gli Organi in carica assicurano lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi Organi elettivi.

6. Nell'ipotesi in cui vengano a cessare per decadenza o dimissioni solo alcuni dei componenti sociali elettivi e rimanga in carica la maggioranza nominata dall'Assemblea, questi nominano i nuovi componenti in modo da reintegrare il numero stabilito. Ai componenti vacanti subentreranno i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'Organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante. Nel caso in cui, invece, sia venuta meno la maggioranza dei componenti dell'Organo elettivo nominato dall'Assemblea, deve essere la stessa a nominare nuovi componenti. Nel caso di cessazione del Presidente dell'Organo elettivo si prevede che, subentri autonomamente il Vicepresidente.

Art.11 - L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, iscritti nel libro degli associati.

2. Ciascun Associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta e firmata che deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse massimo tre deleghe per associato. Ciascun associato ha un voto.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera dell'organo Amministrativo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata all'Organo di Amministrazione da almeno la metà più uno degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione dovrà essere inviata a cura dell'Organo Amministrativo a tutti gli Associati e, se nominato, all'Organo di controllo, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro della ricezione,

almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione e con avviso affisso nei locali della Sede. L'avviso dovrà essere esposto, almeno 20 (venti) giorni prima della data della riunione presso la sede sociale. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che l'elenco delle materie da trattare. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e conservato nella sede dell'Associazione.

7. Le assemblee possono riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi attraverso collegamenti audio/video alle condizioni, tutte necessarie, che:

- siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire salvo che si tratti di assemblea totalitaria ai sensi del presente statuto;
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Verbalizzante;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere le proprie funzioni ed accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art.12 – L'Assemblea degli Associati

1. L'assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione e ne manifesta il carattere democratico. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- d) eleggere i componenti degli organi associativi;
- e) affidare l'incarico di revisione legale dei conti, qualora si verifichino le condizioni di cui l'art.30 CTS;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti e previsti dal CTS, dall'Organo di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione.
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del CTS, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, o sottoposto al suo esame, da parte dell'Organo di Amministrazione o da altro Organo Sociale.
- j) Eleggere il presidente

2. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo ove diversamente previsto, sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

5. L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Per l'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia all'Art. 29 del presente Statuto.

Art.13 - L'Assemblea degli Associati: regole di voto e procedure elettorali

1. Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.

2. Gli Associati minorenni possono esercitare il diritto di voto (elettorato attivo) con l'ausilio dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà.

Gli Associati minorenni non possono in ogni caso essere eletti alle cariche associative (diritto di voto passivo).

3. Le procedure elettorali saranno oggetto di un apposito Regolamento.

Art.14 – L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo): composizione e durata in carica

1. L'Organo amministrativo e di governo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla

M.S.

Art. 10 - L'Assemblea Generale dell'Associazione ha il compito di:

1. approvare il bilancio d'esercizio;
2. approvare il bilancio di gestione;
3. approvare il bilancio di esercizio;
4. approvare il bilancio di gestione;
5. approvare il bilancio di esercizio;
6. approvare il bilancio di gestione;
7. approvare il bilancio di esercizio;
8. approvare il bilancio di gestione;
9. approvare il bilancio di esercizio;
10. approvare il bilancio di gestione;

Art. 11 - L'Assemblea Generale dell'Associazione ha il compito di:

1. approvare il bilancio d'esercizio;
2. approvare il bilancio di gestione;
3. approvare il bilancio di esercizio;
4. approvare il bilancio di gestione;
5. approvare il bilancio di esercizio;
6. approvare il bilancio di gestione;
7. approvare il bilancio di esercizio;
8. approvare il bilancio di gestione;
9. approvare il bilancio di esercizio;
10. approvare il bilancio di gestione;

Art. 12 - L'Assemblea Generale dell'Associazione ha il compito di:

1. approvare il bilancio d'esercizio;
2. approvare il bilancio di gestione;
3. approvare il bilancio di esercizio;
4. approvare il bilancio di gestione;
5. approvare il bilancio di esercizio;
6. approvare il bilancio di gestione;
7. approvare il bilancio di esercizio;
8. approvare il bilancio di gestione;
9. approvare il bilancio di esercizio;
10. approvare il bilancio di gestione;

Art. 13 - L'Assemblea Generale dell'Associazione ha il compito di:

1. approvare il bilancio d'esercizio;
2. approvare il bilancio di gestione;
3. approvare il bilancio di esercizio;
4. approvare il bilancio di gestione;
5. approvare il bilancio di esercizio;
6. approvare il bilancio di gestione;
7. approvare il bilancio di esercizio;
8. approvare il bilancio di gestione;
9. approvare il bilancio di esercizio;
10. approvare il bilancio di gestione;

quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. L'Organo di Amministrazione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli Associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti compreso il Presidente. I primi membri dell'Organo di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo. Al suo interno nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e stabilisce le deleghe dei consiglieri.

La durata in carica dell'Organo di Amministrazione è disciplinata nell'art.10 del presente Statuto.

3. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del Codice civile e successive modifiche).

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.15—L'Organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.

1. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche e-mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal Consigliere più anziano.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. A parità di voti prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e conservato nella sede dell'Associazione.

8. L'Organo di Amministrazione si riunisce presso la sede legale, presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione oppure con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati alle condizioni, tutte necessarie, che:

- siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire salvo che si tratti di adunanza totalitaria;
- sia consentito al Presidente di svolgere le proprie funzioni ed accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art.16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1 È investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

2. Rientrano nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione, le seguenti operazioni elencate di seguito senza carattere di esautività:

- a) predisporre le bozze di bilancio di esercizio o rendiconto gestionale ed eventualmente del bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Vicepresidente, e se previsti il Tesoriere e il Segretario ed attribuire eventuali deleghe agli altri membri;
- d) conferire i diversi incarichi che volta per volta ritenga opportuno affidare e, quando richiesto, nominare revocare e sostituire procuratori e avvocati eleggendo presso di loro il domicilio della società, partecipare a udienze in rappresentanza della società e rilasciare ogni dichiarazione in nome della stessa;
- e) deliberare circa l'ammissione degli associati e nel caso motivarne il rigetto;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere la quota associativa annuale, e l'eventuale contributo annuale determinandone l'ammontare;
- i) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

- j) procedere al conferimento di eventuali incarichi professionali determinandone prestazioni e compenso, nonché all'eventuale assunzione di personale dipendente stabilendone mansioni e retribuzione necessari al corretto funzionamento dell'associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie nei limiti previsti dall'art 9 comma 3 del presente statuto;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione compresa la valutazione e partecipazione a bandi nazionali, comunitari e/o internazionali;
- n) è responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla legge 675/96 e GDPR Reg. UE 2016/679 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- o) individuare le attività diverse di cui all'art. 2 c. 7 del presente statuto, documentandone il carattere secondario e strumentale.

3. L'Organo di Amministrazione può attribuire, a uno o più dei suoi membri, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

La carica di Segretario, se nominato, potrà eventualmente coincidere con quella del Vicepresidente e/o del Tesoriere. Ha i seguenti compiti, elencati qui di seguito senza carattere di esaustività: redige e conserva i Verbali di Assemblea e del Consiglio direttivo; cura le convocazioni; provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri dei soci e dei volontari ed al disbrigo della corrispondenza.

La carica di Tesoriere, se nominato, può coincidere con quella del Vice Presidente e/o del Segretario, assiste l'Organo di Amministrazione con mansioni contabili ed amministrative e coadiuva i suoi membri con i seguenti compiti, elencati qui di seguito senza carattere di esaustività: predispone lo schema del bilancio; provvede alla tenuta della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione; riscuote le entrate e versa le spese in conformità alle decisioni dell'Organo amministrativo; è a capo del personale, se presente; può essergli conferito potere di operare con Istituti di credito, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, attivare e gestire Homebanking, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

4. Le cariche assegnate possono essere revocate dall'Organo di Amministrazione col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

5. L'Organo di Amministrazione nel caso non nomini il Tesoriere e/o il Segretario può conferire oltre che al Presidente, ad un suo membro il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, attivare e gestire Home banking, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente.

6. il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- c) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14, del presente Statuto;
- e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovranno attivarsi entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. E' responsabile verso i soci e verso l'esterno come disposto dall'art.38 c.c. E' garante di tutti i debiti dell'Associazione assieme ai membri dell'Organo Amministrativo, fatta eccezione per quelli che non hanno partecipato alla delibera degli atti o abbiano fatto costatare il proprio dissenso.

2. Il Presidente è nominato all'interno dell'Organo di amministrazione e la sua durata in carica è disciplinata dall'art. 10

M.S.

del presente Statuto.

3. Il Presidente ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) stipulare, modificare e risolvere contratti;
- c) incassare, esigere somme, procedere a pagamenti, disporre bonifici ed operare in ogni altro modo sul conto corrente dell'Associazione con firma congiunta e/o disgiunta con il Segretario – Tesoriere se nominati;
- d) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile dell'Organo di Amministrazione;
- f) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e le riunioni dell'Organo di Amministrazione.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta all'Organo di Amministrazione conferire espressa delega al Consigliere più anziano d'età.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- b) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14 comma 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al 1 punto del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovranno attivarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione di un nuovo componente dell'Organo Amministrativo. Fino all'attribuzione da parte dell'Organo Amministrativo il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - L'organo di controllo (Collegio sindacale): composizione, durata in carica e funzionamento

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per scelta associativa non necessariamente fra gli Associati. Può essere, a scelta dell'Assemblea:

- monocratico
- collegiale formato da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti.
- i suoi componenti sono rieleggibili per tre mandati.

In caso di Organo collegiale, nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di controllo rimane in carica con le stesse modalità previste all'art.10 del presente Statuto.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige un verbale che va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.21 - Competenze dell'Organo di Controllo

1. È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, cui presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione che è rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

M.S.

Art.22 – Revisione legale dei conti

1. Il Revisore legale dei conti, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per scelta associativa, potrà essere anche monocratico. L'incarico è affidato dall'Assemblea, i suoi componenti dovranno essere iscritti all'apposito registro dei revisori legali dei conti.

2. Il Revisore legale dei conti rimane in carica con le stesse modalità previste all'art.10 del presente Statuto.

3. Il Revisore legale dei conti è rieleggibile per due mandati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore legale dei conti decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea.

4. Il Revisore legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. In ogni caso le funzioni di revisione legale dei conti saranno svolte nel rispetto delle norme inderogabili di legge previste per il relativo Albo professionale, anche per quanto attiene ai compensi.

Art.23 - Responsabilità degli Organi Sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Componenti dell'organo Amministrativo, i componenti dell'Organo di Controllo (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

3. Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è l'unica persona delegata nei rapporti con gli uffici previdenziali ed assistenziali e comunque con tutte le Pubbliche Amministrazioni ed il R.U.N.T.S. e di conseguenza, l'unico responsabile.

Titolo V

I libri sociali

Art.24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo
- e) il registro dei volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione, i libri di cui alla lettera c) e d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili, ricavi, rendite, proventi, entrate di qualunque e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

4. L'Associazione potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e nel rispetto delle norme di legge.

Art.26 – Fonti di finanziamento

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli iscritti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) cessione o erogazione di beni e servizi;
- g) erogazione di servizi istituzionali confacenti con gli scopi associativi;
- h) iniziative promozionali;
- i) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- j) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

Art. 22 - Revisione legale dei conti

1. Il bilancio legale dei conti, nonché la relazione di gestione e l'attestato dell'agente di revisione, sono depositati presso la sede sociale dell'Associazione, dove sono a disposizione di tutti i soci.
2. Il bilancio legale dei conti viene depositato presso la sede sociale dell'Associazione, dove sono a disposizione di tutti i soci.
3. Il bilancio legale dei conti viene depositato presso la sede sociale dell'Associazione, dove sono a disposizione di tutti i soci.
4. Il bilancio legale dei conti viene depositato presso la sede sociale dell'Associazione, dove sono a disposizione di tutti i soci.
5. Il bilancio legale dei conti viene depositato presso la sede sociale dell'Associazione, dove sono a disposizione di tutti i soci.

Art. 23 - Responsabilità degli Organi Sociali

1. Gli amministratori, il consiglio di amministrazione, il comitato di gestione e il comitato di controllo sono responsabili della gestione dell'Associazione.
2. Il presidente dell'Associazione è responsabile della gestione dell'Associazione.
3. Il presidente dell'Associazione è responsabile della gestione dell'Associazione.
4. Il presidente dell'Associazione è responsabile della gestione dell'Associazione.
5. Il presidente dell'Associazione è responsabile della gestione dell'Associazione.

Titolo V

Libro Sociali

Art. 24 - Libro Sociali e Registri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali e registri:
 - a) Libro degli associati e degli amministratori;
 - b) Libro delle deliberazioni;
 - c) Libro delle deliberazioni;
 - d) Libro delle deliberazioni;
 - e) Libro delle deliberazioni;
2. I libri sociali e i registri sono conservati presso la sede sociale dell'Associazione.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) Contributi dei soci;
 - b) Rendite e proventi;
 - c) Donazioni;
 - d) Proventi;
 - e) Proventi;
2. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è approvato dal consiglio di amministrazione.
3. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è approvato dal consiglio di amministrazione.
4. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è approvato dal consiglio di amministrazione.
5. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 25 - Termini di approvazione

1. L'Associazione deve approvare il bilancio di esercizio entro il termine di cui all'art. 24, comma 1, lettera a).
2. L'Associazione deve approvare il bilancio di esercizio entro il termine di cui all'art. 24, comma 1, lettera a).
3. L'Associazione deve approvare il bilancio di esercizio entro il termine di cui all'art. 24, comma 1, lettera a).
4. L'Associazione deve approvare il bilancio di esercizio entro il termine di cui all'art. 24, comma 1, lettera a).
5. L'Associazione deve approvare il bilancio di esercizio entro il termine di cui all'art. 24, comma 1, lettera a).



Handwritten signature or mark.

- k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il primo esercizio sociale scadrà il 31/12/2022.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione deve procedere alla redazione del bilancio di esercizio che dovrà essere approvato dall'Assemblea. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il bilancio di esercizio sarà depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e, ogni associato, potrà prenderne visione.
4. In presenza dell'Organo di Controllo, l'Organo Amministrativo dovrà consegnargli copia del bilancio almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea.
5. L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, e, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, l'Organo di Amministrazione entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea degli associati entro gli stessi termini del punto 2.

Titolo VII

Clausola arbitrale (arbitro unico)

Art. 28 – Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli associati, o tra gli associati e l'associazione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti dei componenti il comitato direttivo, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di associato, sarà devoluta al giudizio di un arbitro unico nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede l'associazione ed il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.
2. L'arbitrato sarà rituale ed il giudizio sarà reso secondo diritto.
3. Per tutto quanto non precisato dalla seguente clausola, dovrà essere rispettata la disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5 e successive modifiche.

Titolo VIII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art.30 - Logo e siti web

L'uso del logo dell'Associazione è consentito solo previa autorizzazione dell'Organo di Amministrazione. Il dominio Internet ed il sito sono di proprietà dell'Associazione.

Art. 31 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

MS



Art. 31 - Organismo di controllo

1. L'organo di controllo della Banca d'Italia è costituito dal Consiglio di Amministrazione, che ha sede in Roma, e dal Collegio Sindacale, che ha sede in Roma o in altra città.

2. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, eletti dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni, e da tre membri, eletti dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni, e da tre membri, eletti dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni.

3. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Sorveglianza.

4. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Sorveglianza.

5. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Sorveglianza.

6. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Sorveglianza.

7. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Sorveglianza.

8. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Sorveglianza.

9. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Sorveglianza.

10. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Sorveglianza.

Art. 32 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo della Banca d'Italia è costituito dal Consiglio di Amministrazione, che ha sede in Roma, e dal Collegio Sindacale, che ha sede in Roma o in altra città.

2. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, eletti dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni, e da tre membri, eletti dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni, e da tre membri, eletti dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni.

3. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Sorveglianza.

4. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Sorveglianza.

5. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Sorveglianza.

6. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Sorveglianza.

7. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Sorveglianza.

8. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Sorveglianza.

9. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Sorveglianza.

10. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Sorveglianza.

